



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

IMPRESE SOCIALI e COMUNITÀ ENERGETICHE

ASPETTI GENERALI E NEUTRALITA' FISCALE

Ing. Rolando Roberto

Consigliere Italia Solare & Responsabile GDL CER


DDL 1650 Imprese sociali e comunità, Comunità Energetiche Rinnovabili

Il disegno di legge 1650 su imprese sociali e comunità, riferendosi anche ai cittadini che condividono energia «*Attività e servizi finalizzati all'autoproduzione ed autoconsumo di energie rinnovabili*», può essere uno strumento utile allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili per promuovere iniziative mirate sul territorio.

Benefici più rilevanti delle CER

- Favorire transizione energetica e autoconsumo istantaneo locale
- Ridurre bolletta e mitigare povertà energetica
- Migliorare consapevolezza sull'uso energia del singolo cittadino
- Innescare azioni collettive per rivitalizzare comunità locale e favorire inclusione
- Costruire relazioni mutualistiche win-win tra stakeholder (economia collaborativa)
- Stimolare l'economia locale (progettisti, installatori, attivatori sociali) e creare occupazione
- Ridurre impatti ambientali del modello energetico tradizionale
- Cumulabilità con detrazioni fiscali
- Incentivo con durata 20 anni alternativo a Scambio sul posto

La nascita delle comunità energetiche e il percorso verso il 2030



- Con il DL milleproroghe, l'Italia ha **anticipato** il **recepimento** della Direttiva RED2 per **comunità dell'energia e autoconsumo collettivo** da fonti rinnovabili, avviando una fase sperimentale
- Il DL Milleproroghe è stato **attuato** con il **DM MISE 16/09/2020** e la **Delibera ARERA 318/2020**, che hanno reso la **misura operativa**

Fonte: RSE

Il recepimento anticipato

» Prima attuazione di comunità di energia rinnovabile e autoconsumo collettivo in Italia.

» Durata sperimentazione da 1 marzo 2020 fino a 60 giorni dal recepimento della direttiva RED 2.

Le configurazioni ammesse

Le tipologie di configurazione ammesse al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa gestito dal GSE sono due:



comunità di energia rinnovabile ;



gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

La comunità di energia rinnovabile

E' un **soggetto giuridico** che:

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- i cui azionisti o membri sono **persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali**, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- il cui obiettivo principale è fornire **benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Autoconsumo collettivo

Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è un insieme di **almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile** che agiscono collettivamente e che si trovano nello **stesso condominio o edificio**.

Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

Gli incentivi

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse, sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la **durata di 20 anni** a partire dalla data di decorrenza commerciale dell'impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l'energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione **dell'energia elettrica condivisa** (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete e l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione che rilevano ai fini della configurazione).




Gli incentivi

Lo schema di incentivo spinge fortemente all'autoconsumo/condivisione

Su tutta l'energia immessa

ritiro dedicato GSE o vendita a mercato:
40-50€/MWh



Su energia immessa e condivisa

tariffa incentivante MISE fissa per 20 anni:

- 100 €/MWh autoconsumo collettivo
- 110€/MWh per comunità energia

Su energia immessa e condivisa

restituzione minori costi di sistema
derivanti da condivisione, individuati da
ARERA: 9 €/MWh

Fonte: RSE

detrazione fiscale 50%: cumulabile
Detrazione fiscale 110%: cumulabile solo con restituzione ARERA

Il contratto tra i soggetti facenti parte delle configurazioni

I rapporti tra i soggetti appartenenti a una delle due configurazioni sono regolati da un **contratto** di diritto privato che:

- prevede il **mantenimento dei diritti del cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individua univocamente un **soggetto delegato responsabile** del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

DDL 1650 Imprese sociali e comunità, Comunità Energetiche Rinnovabili e neutralità fiscale

E' necessario garantire l'accesso alle detrazione fiscale a tutti i membri delle CER e **garantire la neutralità fiscale sia per i soggetti privati che per le imprese.**

Cosa ha rilevanza fiscale

- » Il pagamento da parte del GSE dell'incentivo, del contributo a rimborso bolletta e del valore energia, trattamento IVA e imposte;
- » La restituzione da parte del referente di quanto sopra ai soci, trattamento iva e imposte;
- » La detrazione fiscale per comunità e autoconsumo collettivo chi ne può fruire e a quali condizioni.

Soggetti che possono avere neutralità fiscale

Condominio non composto esclusivamente da persone fisiche

Sembra auspicabile che la disciplina sia la stessa del condominio con solo persone fisiche, visto che rimane soggetto non commerciale, comunque va chiarito, specificando anche se vi è differenza fra condominio con prevalenza di residenziale o meno;

Comunità di energia rinnovabile costituita in forma di soggetto non commerciale (associazione non riconosciuta)

Anche in questo caso visto che la legge riconosce la natura non commerciale dell'attività di produzione di energia sembra ragionevole che la disciplina sia la stessa del condominio con solo persone fisiche.

Costituzione della comunità in forma di ente commerciale (es. cooperativa) o se il referente dell'autoconsumo è una impresa commerciale Da chiarire.

La risoluzione 18/E

La Risoluzione 18/E regola solo il caso di condominio con solo persone fisiche.

Si prevede la non rilevanza reddituale del pagamento della tariffa incentivante e delle componenti non restituite della bolletta, mentre non è chiara riguardo al trattamento della **valorizzazione reddituale o meno dell'energia condivisa**.

L'interpretazione più aderente alla normativa è comunque nel senso che anche l'energia condivisa fra i membri non abbia rilevanza reddituale.

Requisiti impianti e neutralità fiscale

L'articolo 119 del DL 34/2020 comma 16 bis stabilisce che:

«L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42 bis ... non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale»

Il punto da chiarire è se il carattere non commerciale è assicurato purchè nessuno degli impianti superi i 200 kW o se nel complesso gli impianti non devono superare i 200 kW per mantenere la neutralità fiscale.

Appare più corretta la prima interpretazione. Il limite dei 200 kW nella norma del 42 bis cui si fa riferimento è infatti previsto per singolo impianto e non cumulativamente. Da verificare con Agenzia delle Entrate.

Redistribuzione ricavi della comunità

Dalla risoluzione 18/E sembra che non abbiano valenza reddituale per i membri del condominio persone fisiche gli importi che gli vengono assegnati dal condominio a titolo di riparto dei ricavi del sistema di condivisione

Se il condominio ripartisce gli importi anche con condomino ente commerciale, quanto ottenuto dall'ente commerciale ha rilevanza reddituale?

Se una comunità ente non commerciale ripartisce gli importi anche con un membro della comunità che è una PMI, tali importi ricevuti hanno rilevanza reddituale?

Manca una risposta dell'Agenzia delle Entrate.

Detrazioni fiscali

L'articolo 119 del DL 34/2020 prevede la possibilità di chiedere la detrazione fiscale per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al 42 bis fino a 200 kW e fino a 96.000 Euro

Dall'Articolo 119 e dalla Risoluzione 18/E risulta che per avere la detrazione non rilevi la natura giuridica dei soggetti che aderiscono alle configurazioni. Sembra quindi che la detrazione possa spettare a tutti i soggetti che aderiscono.

La detrazione si estende non solo a impianti nella proprietà delle comunità costituite in forma di associazione, dei condomini, ma anche per impianti di proprietà dei Comuni o delle PMI che aderiscono alla configurazione?

Non ci sono specificazioni sugli immobili su cui gli impianti aventi diritto alla detrazione sono installati.

Detrazioni fiscali

La detrazione è possibile su tutte le tipologie di immobile e quindi anche su quelli non residenziali?

Nella risoluzione 18/E la detrazione è subordinata a impianto installato per fare fronte ai bisogni dei componenti della configurazione che non svolgono attività commerciale abituale. Sarebbe inefficiente e discriminatorio dare detrazione solo a comunità composte da soli cittadini. Per lo stesso superbonus si è ammessa la fruibilità nel caso di condomini misti.

La detrazione è possibile anche nelle comunità e condomini dove vi sono PMI ?



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

ITALIA SOLARE | Associazione di Promozione Sociale

Via Passerini 2, 20900 Monza (MB) – Italy

www.italiasolare.eu | info@italiasolare.eu

Twitter: [@italia_solare](https://twitter.com/italia_solare)

